

Norme & Tributi

La fattura deve riportare la partita del gruppo Iva

IMPOSTE INDIRETTE

Da regolarizzare i documenti che riportano le coordinate dei singoli

La risoluzione dell'Agenzia riconosce l'obiettivo di incertezza della norma

Alessandro Germani

Con la risoluzione 72/E di ieri l'agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di gruppo Iva la fattura che riporta la partita Iva del singolo aderente e non quella di gruppo è irregolare ed il contribuente si deve attivare per la sua regolarizzazione. Vediamone la portata.

In base all'articolo 3, comma 2 del Dm 6 aprile 2018, i partecipanti al gruppo Iva hanno comunicato ai pro-

pri fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. In presenza di fatture ricevute che riportano non la partita Iva del gruppo ma quella del singolo partecipante ante adesione al gruppo, il rappresentante del gruppo in via prudenziale ha proceduto ad emettere autofattura ex articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97. L'istante vorrebbe evitare qualunque correzione/integrazione dell' intestazione formale del documento, facendone anche leva sulla risoluzione 183/E-III-7-613 del 13 luglio 1995 che in tema di scissione aveva avallato la possibilità in capo alla beneficiaria di registrare le fatture intestate alla scissa.

La risposta dell'Agenzia è di parziale chiusura. In primis, infatti, evidenzia che nella scissione si verifica una successione universale, anche in ambito Iva, tale per cui non serve la correzione della fattura intestata alla scissa (anziché alla beneficiaria). Tuttavia ciò è valido nell'ambito dell'operazio-

ne straordinaria, dove si verifica un effetto successorio che è estraneo al Gruppo Iva, nel quale invece a seguito dell'opzione viene meno la soggettività passiva individuale di ciascun componente, limitatamente al comparto Iva. Peraltro lo stesso dato normativo appare chiaro, in quanto l'articolo 3, comma 2 prevede che «Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del gruppo Iva, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente». Peraltro la corretta indicazione della partita Iva è elemento richiesto dall'articolo 21, comma 2, lettera f) del Dpr 633/72 ai fini della regolarità della fattura (circolare 1/E/18). La conclusione dell'Agenzia è che il ricevimento della fattura irregolare (con partita Iva del partecipante e non di gruppo) comporti la necessità di regolarizzazione, per esercitare il

diritto alla detrazione, secondo la procedura dell'articolo 6, comma 8, lettera b) del Dlgs 471/97. Ciò avviene mediante trasmissione dell'autofattura allo Sdi secondo quanto stabilito dal provvedimento 89757/18.

L'Agenzia, tuttavia, riconosce i margini di incertezza della procedura del gruppo Iva in quanto nuova e in quanto i partecipanti mantengono comunque la propria partita Iva in ambito doganale, il che si riflette nella trasmissione delle relative dichiarazioni da parte di ogni singolo partecipante. In presenza di condizioni di obiettività incertezza della norma sono fatti salvi i comportamenti difformi posti in essere prima della pubblicazione della risoluzione.

Peraltro per i tipici soggetti di gruppo Iva (banche e assicurazioni) tematica della detrazione Iva è spessamente, rivelandosi la correzione del tema formale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acquisto dei dati: il Garante chiama la Ue

PRIVACY

Il caso della app Weople, che promette soldi in cambio di informazioni

Assume un rilievo europeo la questione dell'acquisizione dei dati personali da parte della app Weople, che promette agli iscritti in cambio di informazioni il proprio Garante della privacy. Infatti, deciso di chiedere il parere al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb).

Il problema riguarda la portabilità del dato prodotto dal Gdpr. Sulla base di questo principio, Weople è chiesto - come segnalano diverse imprese della grande distribuzione che si sono rivolte al Garante - di acquisire i dati personali e di consumo registrati nelle carte fedeltà. Questo perché la società che gestisce la app si propone come intermediaria tra le imprese e i clienti. Questi ultimi avrebbero delegato Weople a ottenere le informazioni e a riversarle nel proprio database.

Il Garante si è chiesto se ciò rappresenti una corretta applicazione della portabilità del dato. E questo per due motivi: perché il tutto dovrebbe avvenire attraverso una delega rilasciata a Weople e non dietro diretta richiesta dell'interessato e perché lo scambio promette una remunerazione per chi cede le proprie informazioni. Si configura, pertanto, una "comerciabilità" del dato personale, al quale viene assegnato un controvalore.

Per quanto il caso sia nato in Italia, può assumere un contorno europeo. Per questo il Garante Antonello Soro ha chiamato all'appello i propri colleghi.

—A.Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La progettazione fuori dal campo civile spetta agli ingegneri

TAR NAPOLI

Invalida un progetto per un ospedale firmato da un architetto

Giulio Saporito

Ingegneri contro architetti nell'esecuzione delle opere pubbliche: l'ultimo episodio riguarda un bando per la realizzazione di un reparto di una struttura sanitaria, la cui aggiudicazione è stata annullata perché l'impresa aveva presentato progetti a firma solo di un architetto.

Il Tar di Napoli (30 luglio 2019, n. 4169) ritiene infatti che tutte le progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile rientrino nell'ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri. Il riparto delle competenze è posto dal Rd 2537/1925 (articolo 51): spettano all'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Per l'articolo 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto. In sostanza, la competenza professionale

dell'architetto concorre con quella dell'ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici.

Casi più interessanti sono quelli che riguardano aree ed edifici vincolati: il Tar Lecce (411/2017) ritiene che lavori di riqualificazione delle vie di un centro storico possano essere affidati a un ingegnere se la Soprintendenza predetermini in dettaglio il modo di esercizio dell'opera, materiali e recuperi. Il Tar Catania (2519/2015) ammette gli ingegneri per la progettazione per adeguamento alle norme di sicurezza di una scuola in un edificio vincolato, se i lavori avevano, in concreto, natura prevalentemente tecnica, rivolti all'adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali (barriere architettoniche e vie di fuga, senza intaccare l'aspetto estetico dell'immobile). In una vicenda che contrapponeva la Soprintendenza di Verona ad un ingegnere direttore dei lavori su un immobile di interesse storico artistico (Dlgs 42/2004), il Consiglio di Stato (21/2014) ha escluso poi che un professionista non italiano, con il titolo professionale di ingegnere, sia legittimato sulla base della normativa del Paese di origine, a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto (con una discriminazione "alla rovescia" in danno dell'ingegnere civile italiano).

La norma UE (direttiva 85/384/CEE) consente infatti attività che sarebbero di competenza di un architetto, se sia stato seguito un percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conguaglio della quota di diritto all'1%

DIVISIONE

Il rimborso del valore della metà del bene al comproprietario

Angelo Busani

Se Tizio e Caio sono comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento di valore 100 e stipulano una divisione con la quale Tizio ottiene l'intera proprietà dell'appartamento e Caio un conguaglio di 50, l'imposta di registro si applica a questo contratto con l'aliquota propria degli atti dichiarativi (pari all'1% della massa divisionale) e non l'aliquota propria degli atti trasla-

tivi (9% nel caso di un appartamento). Lo ribadisce, con un principio già affermato, la Cassazione (sentenza 20736 di ieri): in sostanza si è in presenza di una vera e propria divisione.

Il tema ruota attorno al concetto di «conguaglio divisionale» e alla conseguente tassazione, in quanto l'articolo 34, comma 2 del Dpr 131/1986 sancisce che sconta l'aliquota propria dei trasferimenti e non l'aliquota propria degli atti dichiarativi il conguaglio convenuto in misura superiore al 5% rispetto al valore della "quota di diritto" di titolarità del dividente che paga il conguaglio.

La "quota di diritto" è la quota di contitolarità che appartiene al dividente sulla massa comune. La "quota di fatto" è il valore del bene asse-

gnato al dividente con la divisione. Il conguaglio è finalizzato a rimediare alla disuguaglianza di valore tra quota di diritto e di fatto conseguente dall'assegnazione a un dividente di un bene della massa di valore inferiore a quello che gli spettava.

Nel caso, esaminato, di due comproprietari (Tizio e Caio) in parti uguali di un bene di valore 100, se il bene viene assegnato a Tizio e Tizio paga a Caio un conguaglio di valore 50, non si ha un "conguaglio", e, non si procede alla seguente tassazione: $[100 - 50] \times 1\% + [50 \times 9\%] = 0,5 + 4,5 = 5,0$; ma si procede alla seguente tassazione: $100 \times 1\% = 1$.

Per il conguaglio tassabile, occorrerebbe che Tizio corrispondesse a Caio un conguaglio di valore superiore alla "quota di diritto" del condivi-

dente che paga il conguaglio e cioè - nell'esempio considerato - un conguaglio di 60, con la conseguenza che, in tal caso, si avrebbe, rispetto alla "quota di diritto" di Tizio (la quale, nell'esempio, è di valore 50) l'attribuzione a Caio di un conguaglio (di 60) che è di valore superiore al 5 per cento della "quota di diritto" spettante a Tizio (la "quota di diritto" di Tizio è di valore 50; il conguaglio è di valore 60; quindi, il conguaglio supera di 10 il valore della "quota di diritto" di Tizio e supera del 5 per cento - pari a 2,5 - il valore della "quota di diritto" di Tizio). La tassazione applicabile (ipotizzando l'aliquota del 9 per cento al conguaglio) sarebbe dunque pari a $(100 \times 1\%) + (10 \times 9\%) = 1 + 0,9 = 1,9$.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima ti abboni, più leggi e più risparmi.

Il Sole
24 ORE



A PARTIRE
da soli
€ 9,90

Prova **da oggi fino al 30 settembre** l'informazione completa, chiara e autorevole del Sole 24 ORE con **tutti i vantaggi che ti assicura l'abbonamento**, a un prezzo davvero speciale.

ABBONATI OGGI STESSO
E LEGGERAI FINO AL **30/9/2019**

VAI SU: ilsole24ore.com/abbonamentoestate19

L'OFFERTA SCADE
IL 31/8/2019